

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 163)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 30 AGOSTO 1968

Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari, nonché modifiche dei massimali retributivi per lo incremento dell'occupazione femminile

ONOREVOLI SENATORI. — In materia di integrazioni salariali degli operai dell'industria, di assegni familiari e di assicurazione contro la disoccupazione, si sono più volte resi necessari interventi straordinari da parte del Governo a seguito del verificarsi di eventi del tutto eccezionali, quali alluvioni ed altre calamità naturali nonché recessioni economiche. Eventi, come si vede, trascendenti i normali fenomeni sociali in funzione dei quali risultano predisposte le surricordate forme previdenziali.

Purtroppo, però, la mancanza di uno strumento legislativo già pronto ha impedito quell'immediatezza nell'azione di intervento che la situazione richiedeva; azione ritardata principalmente dal problema del reperi-

mento dei fondi, che l'eccezionalità del momento rendeva ancora più difficile.

In considerazione del fatto che eventi straordinari possono turbare l'ordinato svolgersi del ciclo produttivo e che per far fronte a detti eventi debbono essere predisposti in tempo utile gli strumenti necessari, si è ritenuto di offrire con il presente provvedimento il mezzo per ovviare tempestivamente alle situazioni di emergenza sopra indicate.

In particolare, le linee fondamentali cui le norme del titolo I si ispirano sono le seguenti:

1) assicurare, al verificarsi di determinati eventi straordinari, un trattamento economico in caso di riduzione o di sospensione

dell'attività lavorativa attraverso l'integrazione salariale per le ore non lavorate comprese tra le 0 e le 40, nella misura dell'80 per cento della retribuzione, prolungando fino a sei mesi l'intervento della Cassa (art. 1);

2) attribuire al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il potere di dichiarare la sussistenza delle cause straordinarie e la decorrenza della speciale prestazione (art. 2);

3) assicurare la copertura finanziaria mediante un contributo addizionale dello 0,20 per cento delle retribuzioni lorde, nei limiti dei massimali, a carico delle aziende e mediante un contributo annuo dello Stato nella misura fissa di 10 miliardi di lire. Entrambi i contributi sono limitati ad un quinquennio (art. 3).

Per l'erogazione del trattamento di cui sopra, considerate le difficoltà finanziarie della Cassa integrazione guadagni, è stato calcolato che le necessità complessive della Cassa stessa ammontano a circa 87 miliardi di lire.

Essendo, infatti, l'aliquota addizionale a carico delle aziende dello 0,20 per cento, pari all'aliquota base della gestione ordinaria di 0,20 per cento, il cui gettito per il 1967 è stato di lire 6,428 miliardi (per la gestione edile l'aliquota base è 1 per cento ed il gettito contributivo per il 1967 è stato di lire 3,731 miliardi), in cinque anni si avrebbe per contributo delle aziende una disponibilità di lire 37 miliardi circa, a cui sono da aggiungere, quale contributo dello Stato, 50 miliardi di lire (10 miliardi annui per 5 anni), con un totale di lire 87 miliardi circa.

Particolari norme di favore per le aziende che occupano manodopera femminile sono previste dal titolo II del provvedimento.

La situazione di crisi in cui si dibattono le aziende di taluni settori industriali, ove prevalente è l'impiego di manodopera femminile (tessili, elettroniche, eccetera), ha sollecitato ripetutamente l'attenzione del Governo perchè fossero assunti provvedimenti di sgravio sia degli oneri fiscali, sia degli oneri sociali.

In materia di assegni familiari, ad esempio, è stato rappresentato che l'incidenza contributiva operata sui massimali di retribuzione colpisce più profondamente le aziende che impiegano manodopera femminile, che non quelle che impiegano lavoratori di sesso maschile.

Al fine di favorire l'occupazione di manodopera femminile anche attraverso una diminuzione degli oneri sociali, si è considerata l'opportunità di intervenire nei settori produttivi dell'industria, delle professioni ed arti, dell'agricoltura e della lavorazione della foglia di tabacco, riducendo il massimale contributivo sugli assegni familiari, stabilito per tali categorie in lire 2.500, a lire 2000 giornaliero per le lavoratrici ed elevando a lire 2.700 il massimale giornaliero per i lavoratori.

A tal fine provvede l'articolo 4 del disegno di legge.

Considerato che la compensazione operata nell'ambito dei massimali lascia inalterato il gettito complessivo della gestione, la modifica non comporta nuovi oneri.

Con l'articolo 5 del provvedimento è resa permanente la norma, già prorogata al 31 dicembre 1968, in base alla quale ai lavoratori disoccupati ed a quelli ammessi alla Cassa integrazione verranno erogati gli assegni familiari in luogo delle maggiorazioni con il trattamento di disoccupazione.

Tale modifica si inquadra negli obiettivi della programmazione economica che, com'è noto, al paragrafo 87, punto C), della legge 27 luglio 1967, n. 635, ha indicato come obiettivo del quinquennio l'estensione degli assegni familiari ai beneficiari di prestazioni economiche temporanee e permanenti a carico del sistema previdenziale.

Per i lavoratori agricoli il trattamento è riferito ad annata agraria, in quanto la corresponsione degli assegni familiari è effettuata in relazione allo svolgimento dell'attività agraria, la quale si inizia e si conclude annualmente in periodi diversi nelle diverse province.

Per gli operai dell'industria gli assegni familiari sono assicurati nella misura intera, anche in caso di sospensione dal lavoro.

Per quanto attiene all'onere derivante da tale provvedimento, si precisa che esso continuerà a gravare, come per il passato, sulla Cassa unica degli assegni familiari.

L'articolo 6 abroga le norme incompatibili con le disposizioni dell'articolo 5.

In concomitanza con i provvedimenti sopra illustrati per favorire il mantenimento e l'incremento dell'occupazione nelle zone interessate agli interventi della Cassa per il Mezzogiorno e quelli dell'occupazione femminile in generale, il disegno di legge si propone con le disposizioni del titolo III (assistenza ai disoccupati) di soddisfare, con particolare riguardo al settore dell'industria, un'altra esigenza del mondo del lavoro che si è venuta affermando in tutto il territorio nazionale o in alcune zone di esso, nel corso dell'ultimo decennio.

Si ricordano in proposito, ed in ordine di tempo, la legge 20 dicembre 1961, n. 1371, sui contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospera tabacina (artt. da 2 a 4), la legge 4 novembre 1963, n. 1457, sulle provvidenze a favore delle popolazioni danneggiate dalla catastrofe del Vajont (artt. da 24 a 28); il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, recante disposizioni straordinarie a favore degli operai dell'industria edile e di quelle affini (artt. 2 e 3); il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, sugli interventi per la ripresa dell'economia nazionale (artt. 46 e 47); il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso (art. 13-bis aggiunto con la legge di conversione 28 settembre 1966, n. 749); il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, sulle provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate (art. 8); e l'ultimo decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, sulle provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti (art. 13).

Nelle richiamate circostanze gli interventi assistenziali disposti dal Governo e dal Parlamento per venire incontro ai gravi disagi dei disoccupati hanno mirato a prolungare, quanto era necessario, e ad aumentare, comunque, gli importi delle prestazioni

economiche, sia quella principale, cioè l'indennità di disoccupazione, sia quelle accessorie, come le maggiorazioni per carichi familiari che sono state sostituite con gli assegni familiari, di importo più elevato e corrisposti, a differenza delle prime, anche per la moglie del disoccupato.

Si è pertanto ravvisata l'opportunità di fornire al Governo, per tale scopo, uno strumento legislativo a carattere permanente, e quindi di più agile impiego, la cui portata ed i cui limiti sono meglio definiti dalle disposizioni qui di seguito illustrate.

Con il primo comma dell'articolo 7 si definiscono, sulla base delle recenti esperienze, le eventualità per le quali i nuovi interventi sono predisposti e si stabilisce la competenza al riguardo della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, nonchè la forma dell'autorizzazione, sulla quale sarà chiamata a pronunciarsi, nel rispetto dei suoi compiti istituzionali, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

La forma dell'assistenza, i limiti ed i modi di erogazione sono precisati nei successivi commi, i quali prevedono l'erogazione di un assegno di lire 700 giornaliere, per un numero di giorni che dai 90 iniziali può essere prorogato, con successivi provvedimenti sui quali sarà chiamato a pronunciarsi, per le conseguenze economiche sulla gestione, il Comitato speciale dell'assicurazione disoccupazione, fino a 180 e in casi eccezionali fino a 270 e 360 giorni.

L'assegno in questione sarà cumulabile con gli altri benefici per i disoccupati previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e di corsi di qualificazione e riqualificazione per disoccupati a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, eccezion fatta dei sussidi straordinari di disoccupazione che sono istituzionalmente incompatibili con altre prestazioni assistenziali.

Alle disposizioni vigenti per i sussidi straordinari di disoccupazione si fa invece

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricorso, nell'ultimo comma dell'articolo 7, per disciplinare le modalità di corresponsione dell'assegno di nuova istituzione, ivi comprese le sanzioni per i casi di indebita percezione.

Particolare importanza ha l'articolo 8 che, ai fini del finanziamento della spesa per la erogazione degli assegni previsti nel presente titolo, prevede un contributo dello Stato, stabilito per il primo anno di attuazione della legge in lire 10 miliardi e l'utilizzo di una parte dei proventi del contributo integrativo dei datori di lavoro da stabilirsi

annualmente con decreto ministeriale in relazione all'andamento della gestione ed all'onere sostenuto per l'assistenza di cui trattasi.

Nell'occasione viene stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 8 l'aumento del contributo integrativo predetto limitatamente al settore industriale dal 2,30 per cento delle retribuzioni al 2,55 per cento con un maggior introito prevedibile di circa 12 miliardi che, aggiunto al contributo dello Stato, garantisce la copertura della spesa in questione.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA
CASSA PER L'INTEGRAZIONE GUADAGNI
DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA****Art. 1.**

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1968, agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali, è corrisposta per la durata di sei mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato comprese fra le 0 e le 40 ore settimanali.

Art. 2.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Mi-

nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro è dichiarata la sussistenza delle situazioni di crisi previste dal precedente articolo nonchè la decorrenza del trattamento.

Art. 3.

Alla corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 1, si provvede, per un quinquennio, con decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1968, con un contributo a carico delle aziende industriali nella misura dell'0,20 per cento in addizionale al contributo base di cui all'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e con un contributo a carico dello Stato nella misura fissa di lire 10 miliardi all'anno.

TITOLO II

RIDUZIONE DEI MASSIMALI RETRIBUTIVI PER IL PERSONALE FEMMINILE E ASSEGNI FAMILIARI AI DISOCCUPATI E AGLI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE

Art. 4.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i massimali di retribuzione di cui al quarto comma dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, stabiliti per le aziende di cui alla tabella A) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, con esclusione delle aziende commerciali o artigiane, sono determinati in lire 2.700 giornalieri per i lavoratori di sesso maschile e in lire 2.000 per i lavoratori di sesso femminile.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 ai lavoratori non agricoli aventi diritto all'indennità o al sussidio straordinario di disoccupazione, competono, per la durata della relativa corresponsione, ed in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta, altresì, per le annate successive a quelle indicate dall'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 15, ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 32, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, agli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ed alla legge 30 febbraio 1963, n. 77, spettano gli assegni familiari nella misura intera.

Gli assegni familiari corrisposti ai sensi dei precedenti commi sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.

Art. 6.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1945, n. 788, il terzo comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ed il secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULL'ASSISTENZA
AI DISOCCUPATI

Art. 7.

A decorrere dal 1969 in favore dei lavoratori già occupati per almeno ventisei settimane, anche se non continuative, negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione dal lavoro o presso aziende dell'industria, che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza di crisi economiche settoriali o locali o che abbiano, comunque, dovuto licenziare più di trentacinque dipendenti, può essere disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati, la concessione di un assegno di lire settecento al giorno, a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Tale assegno sarà corrisposto, di regola, per 90 giorni, prorogabili con successivi provvedimenti a 180 ed in casi eccezionali a 270 ed a 360, su conforme parere del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione, avuto riguardo alle disponibilità della gestione. Per le relative erogazioni sarà istituita nel bilancio della gestione apposita contabilità.

L'assegno medesimo è cumulabile con l'indennità di disoccupazione e con l'assegno eventualmente spettante per la frequenza dei corsi di cui al capo II del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264. Non è invece cumulabile con il sussidio straordinario di disoccupazione di cui al capo III del titolo III della stessa legge. Per la corresponsione dell'assegno si applicano, in quanto non diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni di questo ultimo capo.

Art. 8.

Alle erogazioni di cui al precedente articolo si provvede:

a) con un contributo dello Stato, stabilito, per l'anno 1969, in lire 10 miliardi;

b) con una parte dei proventi del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale dell'assicurazione medesima.

La misura del contributo integrativo di cui alla precedente lettera b) è fissata per le aziende industriali nel 2,55 per cento delle retribuzioni ad esso assoggettabili a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1968.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.